

introdotta altresì una nuova tassa (*compositio*), che doveva pagarsi alla Dataria in Roma nel conferimento di un beneficio.¹ Dal tempo di Paolo II esistevano ancora i cosiddetti quindennii, che dovevano riscuotersi ogni 15 anni da tutti i benefici obbligati alle annate e annessi per sempre a corporazioni religiose.² Nel mondo degli impiegati eranvi da lamentare varie e gravi colpe. Fin dal 1472, Sisto IV si vide costretto a far togliere gli abusi che eransi insinuati nella tenuta del registro delle suppliche. Nel 1481 il papa dovette emanare l'ordine di usare maggior cura nella scrittura delle bolle pontificie; un'altra disposizione fu diretta contro l'inconveniente che la corrispondenza pontificia non era tenuta segreta dagli impiegati.³ Ma per lo più i lamenti aggiravansi intorno alle venalità degli impiegati. Favori e concessioni grandi e piccole dovevano pagarsi a caro prezzo. Alcuni contemporanei non trovano parole bastanti per lamentare la corruzione degli Scribi e Farisei romani, «la ribalderia alla Corte di Roma».⁴ Ma ciò che più di tutto dava scandalo era l'influenza del venale Girolamo Riario, che si faceva sentire dappertutto.⁵

La venalità di molti impiegati della Curia e l'applicazione esagerata del diritto d'imporre tasse spettante al papa provocò contro la Santa Sede specialmente in Germania un malumore profondo, il quale, più di quanto comunemente si creda, ha preparato la defezione che seguì più tardi. Nella grande assemblea del clero delle chiese metropolitane di Magonza, Treviri e Colonia tenuta a Coblenza nel 1479 furono messe insieme numerose querele da trasmettersi al papa. Queste si riferivano principalmente alla non osservanza del concordato e agli ingiusti balzelli, come pure ai grandi privilegi dei Mendicanti e alle molte esenzioni.⁶

Se, non ostante le molte gabelle, l'erario pontificio aveva quasi

annate scrisse FERNANDO DI CORDOVA (v. sopra p. 365): *De iure medios exigendi fructus quos vulgo annatas dicunt et Rom. pontif. in temporalibus potestate ad Sixtum IV. P. M.* Rara stampa di Giorgio Herolt circa 1473-1482.

¹ Il rigido partito della riforma vedeva nella *Compositio* un *pretium collationis* e la diceva simoniaca; invece un partito più mite non vi vede che uno stipendio regolato oggettivamente; v. *Sixti IV. S. P. ad Paulum III. compositionum defensio*, ed. DITTRICH, Brunsberg 1883. DITTRICH, *Regesten Contarini*, Braunsb. 1881, 279 s., cfr. anche DÖLLINGER, *Beiträge* III, 218 e DITTRICH, *Contarini*, Braunsb. 1885, 381 s.

² V. sopra p. 357.

³ Vedi TANGI 193 s., 205 s., 213 s. e 423 s.

⁴ Cfr. ZANONI in *Rendiconti dei Lincei* V 7, 191; BURCKHARDT I^o, 113 s.; PRIEBATSCH III, 164, 279. Quali spese fosse costretta a fare la città di Francoforte nel 1477 per ottenere da Roma un certo numero di privilegi, si può vedere in *Archiv für Frankfurts Gesch.* 1896, 336 s.

⁵ Cfr. un esempio della venalità del conte presso PRIEBATSCH III, 163.

⁶ Particolari presso GEBHARDT 53 ss. Il *gravamen* del 1479 è stato più volte stampato, come presso LEIBNIZ, *Cod. I*, 439 s. e GEORGI, *Grav. coll.* 254.